



I criceti dorati nella legislazione

Di seguito è riportato un sunto delle più importanti prescrizioni legali vigenti per i criceti dorati. Valgono naturalmente anche per questi animali tutte le disposizioni generali previste dall'ordinanza sulla protezione degli animali, come ad esempio il divieto di infliggere a un animale dolori o lesioni.

Obbligo di formazione e di autorizzazione (art. 101 lett. c n. 4, art. 102 n. 4 OPAn)

La detenzione privata di criceti dorati non richiede una formazione. Chi cede oltre 300 criceti dorati all'anno deve disporre di un'autorizzazione cantonale e deve avere seguito una formazione per la detenzione e l'allevamento di tali animali.

Detenzione individuale (all. 2 tab. 1 Requisiti particolari 48 OPAn)

I criceti dorati devono essere tenuti da soli.

Foraggiamento (art. 4, all. 2 tab. 1 Requisiti particolari 44 OPAn)

Gli animali devono essere approvvigionati regolarmente e in quantità sufficiente con foraggio adeguato e con acqua. I criceti dorati sono alimentati con foraggio grossolano come fieno o paglia e una miscela di semi adeguata.

Cura (art. 5, 177, 179 OPAn)

La cura è intesa a prevenire malattie e ferimenti. Gli animali malati o feriti devono essere curati e trattati o abbattuti in modo corretto. I criceti dorati a pelo lungo vanno sostenuti in modo appropriato nella cura del pelo.

Rumore (art. 12 OPAn)

Gli animali non possono essere esposti a rumori eccessivi per un lungo periodo.

Requisiti minimi per i parchi (art. 7, 10, all. 2 tab. 1 cifra 41 OPAn)

I parchi devono essere recintati in modo che i criceti dorati non possano fuggire e devono avere dimensioni tali da consentire agli animali di seguire il comportamento tipico della loro specie. Pertanto, i parchi per criceti dorati devono essere dotati di possibilità per arrampicarsi e oggetti da rosicchiare come rami freschi. Essendo un animale notturno, il criceto dorato deve avere la possibilità di ritirarsi e disporre di materiale adatto alla preparazione del nido. La profondità della lettiera deve essere di almeno 15 cm affinché i criceti possano scavare.

I parchi devono soddisfare i requisiti minimi di cui all'allegato 2 dell'ordinanza sulla protezione degli animali. La superficie minima dei parchi per criceti dorati deve essere di almeno 1800 cm², ovvero per esempio 30 cm di larghezza per 60 cm di lunghezza.

Allevamento (art. 25 OPAn)

L'allevamento deve mirare all'ottenimento di criceti dorati sani.

Questo elenco non è esaustivo. Sono determinanti le disposizioni legali (LPAn = legge sulla protezione degli animali, RS 455; OPAn = ordinanza del 10 gennaio 2018 sulla protezione degli animali, RS 455.1). Per ulteriori informazioni consultate il sito www.usav.admin.ch > Protezione degli animali